

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **CO.CO.CO nello sport dilettantistico: requisiti e aspetti previdenziali e fiscali**

Secondo le intenzioni del legislatore che ha messo in atto la riforma dello sport, **il lavoratore sportivo che presta la sua attività nell'ambito del dilettantismo si presume un collaboratore coordinato e continuativo** ai sensi dell'[art. 409](#) cpc.

Lo stabilisce, infatti, l'[art. 28](#) del [D.Lgs. n. 36/2021](#), entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2023, con il quale viene prevista una presunzione legale di rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per i lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo, ma al ricorrere di alcuni requisiti specifici.

#### **Il lavoratore sportivo**

Con l'[art. 25](#) del [D.Lgs. n. 36/2021](#), si definisce la figura del lavoratore sportivo ovvero **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'**ordinamento sportivo**; è lavoratore sportivo inoltre ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**.

Per la figura del "nuovo" lavoratore sportivo viene stabilito che la tipologia contrattuale con cui regolamentare il rapporto può essere, ricorrendone i presupposti, quella del lavoro subordinato, del lavoro autonomo ovvero del lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc); quest'ultima secondo il legislatore rappresenta la forma "comune" e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell'ambito del dilettantismo.

#### **Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per i lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo.**

Normativa di riferimento

Per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo **si presume un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa** al ricorrere dei seguenti requisiti:

- a) durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non deve superare le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- b) le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



*Con riferimento alla durata della prestazione, il decreto “correttivo bis” attualmente al vaglio della Conferenza permanente Stato Regioni **innalza a 24 ore settimanali tale termine.***

Requisiti fondamentali che tale forma deve rispettare risultano essere:

1. autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa;
2. potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore;
3. prevalente personalità della prestazione da parte del collaboratore;
4. non attrazione dell’attività lavorativa svolta nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente.

Si prevede una esclusione dalla configurabilità del lavoro subordinato nel caso delle “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'[articolo 90](#) della [Legge n. 289/2002](#).”

L’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede pertanto una presunzione, ma presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata inferiore alle 18 (24) ore settimanali, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa (ad es. lo sportivo potrebbe essere in possesso di P.IVA in quanto svolge continuativamente la propria attività per più committenti - caso tipico degli istruttori sportivi).

Appare invece pacifico che la presunzione debba considerarsi come presunzione relativa, nel rispetto dei principi generali che informano le tipologie contrattuali nel diritto del lavoro.

Ne consegue che a fronte di una co.co.co. sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 l’onere della prova contraria, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla valere, ovvero gli enti preposti alle verifiche ed ispezioni o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato.

Al fine di evitare possibili contestazioni in merito al rapporto e alla sua regolare configurabilità giuridica, l'[art. 25](#), co. 3, del [D.Lgs. n. 36/2021](#), all’art. 25, co. 3, riconosce la possibilità di certificare i contratti di lavoro, che potrà avvenire sulla base di indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’ASD o SSD è chiamata a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), tenuto dal Dipartimento dello Sport, i dati necessari all’individuazione del rapporto.e tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile all’INPS e all’INAIL in tempo reale.

**Alcune criticità.**

La norma entrata in vigore non chiarisce come deve essere conteggiato il limite delle ore settimanali: come limite massimo settimana per settimana? O come media settimanale nell’ambito della durata complessiva del rapporto?

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

**Studio:**

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Un chiarimento risulta infatti fondamentale: se infatti il criterio scelto dal legislatore fosse quello della media settimanale, tale modalità consentirebbe di far rientrare nella presunzione di co.co.co sportivo anche quelle attività “stagionali” come, per esempio, il nuoto dove nel periodo maggio - settembre si potrebbero tranquillamente superare il plafond di ore settimanali ma con altrettanti periodi di riduzione o sospensione delle attività.

### Trattamento previdenziale

L'art. 35, 2° comma, del [D.Lgs. n. 36/2021](#) fa rientrare i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella Gestione separata INPS.

Per tale gestione, vengono previste le seguenti aliquote di finanziamento.

Situazione	Aliquota contributiva
collaboratore coordinato e continuativo non iscritto ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionato	27,03%
collaboratore coordinato e continuativo che risulta già assicurati presso altre forme obbligatorie	24%

Secondo le regole ordinarie vigenti per la gestione separata per i co.co.co., l'onere contributivo viene ripartito tra **committente** e **collaboratore** nella misura rispettivamente di **2/3** e **1/3**.

Per quanto riguarda l'imponibile, viene prevista l'applicazione delle aliquote sopra riportate **per la parte di compenso che eccede l'importo di 5.000 euro annui** e fino a un massimale contributivo di anno in anno definiti. Il limite di 5.000 euro va inteso con riferimento al singolo collaboratore, considerati la totalità dei committenti.

Quale misura agevolativa, viene previsto che fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile previdenziale sul quale applicare i contributi è ridotto della metà.

### Trattamento fiscale

L'art. 36 (trattamento tributario) al comma 6 prevede una sorta di franchigia esente da un punto di vista fiscale: in particolare viene previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro**.

Qualora l'ammontare complessivo dei compensi dovesse superare tale limite, lo stesso concorrerà a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Il successivo comma 6 bis stabilisce che per fruire del beneficio, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare una autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

**Studio:**

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



**Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali oltre le addizionali regionali e comunali.**

**Collaborazioni di tipo amministrativo**

La riforma dello sport non abroga le figure introdotte dalla legge n. 289/2022 operanti in qualità di collaboratori amministrativi-gestionali, ma le disciplina a livello tributario, previdenziale e assicurativo attribuendo tutele analoghe a quelle degli sportivi, ma con assoggettamento alle aliquote previste dalla gestione separata per la generalità dei collaboratori coordinanti.

**Attività di volontariato**

Le SSD, ASD, FSN, DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e sono erogabili nella misura massima di €150,00 mensili anche a fronte di autocertificazione da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro